

Allegato "C" all'atto Rep. n.

STATUTO

FONDAZIONE ISTITUTO GERIATRICO CARLO LOUISA GRASSI ETS

PREMESSE

L'Istituto Geriatrico "Carlo Louisa Grassi", con sede nel capoluogo di Viadana in Via Ospedale Vecchio n. 16, trae le sue origini nell'anno 1878 dalla concessione, da parte dell'Orfanotrofio Maschile di Viadana, del godimento gratuito, senza limiti di tempo, del fabbricato in San Pietro di Viadana già adibito a ricovero degli orfani e della cessione, da parte dell'Opera Pia Monte di Pietà, di annue lire 2.400.

Successivamente e precisamente nell'anno 1882 il Comune di Viadana assegnava all'Istituto Geriatrico lire 1.500 per il mantenimento di sei piazze.

In seguito poi alla trasformazione del fine del Monte di Pietà (R.D.L. 9,8.1929 n. 1642) i beni di quest'ultimo ente passarono all'Istituto Geriatrico.

L'Istituto Geriatrico di Viadana venne eretto in ente morale con R.D. 3. 4.1879,

Con atto deliberativo n. 132 del 11/11/2002 il Consiglio di Amministrazione ha provveduto alla fusione per incorporazione delle II.PP.AA.BB: Orfanotrofio Femminile ed Orfanotrofio Maschile nell'unico ente incorporante Istituto Geriatrico Carlo Louisa Grassi.

Art. 1

-Denominazione-

Ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo Settore") e, in quanto compatibile, del Codice civile e delle relative disposizioni di attuazione, è costituita la Fondazione denominata "Istituto Geriatrico Carlo Louisa Grassi ETS" con sede legale in. Viadana provincia di Mantova in Via Ospedale Vecchio, n° 18.

La Fondazione utilizza, nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione "Ente del Terzo settore" o l'acronimo "ETS".

Art. 2

-Scopo e oggetto-

La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale¹, attraverso lo svolgimento delle attività di interesse generale stabilite come da commi successivi del presente articolo, in conformità alle disposizioni contenute nel presente Statuto e nel Codice del Terzo settore.

E' stabilito il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali anche nel caso di recesso e ogni altra ipotesi di scioglimento del rapporto associativo. In ogni caso è vietata la distribuzione degli utili ai sensi dell'art. 8 co.3 del D.lgs. 117/2017.

La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività di interesse generale e di quelle secondarie e in particolare nelle attività di natura sanitaria e sociosanitaria.

Per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali la fondazione esercita, in via esclusiva o principale, le attività di interesse generale di cui alle seguenti lettere dell'art. 5 D.Lgs. 117/2017¹:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

In particolare l'assistenza socio sanitaria viene svolta tramite il ricovero in regime diurno o a degenza piena di persone anziane e non, di ambo i sessi non autosufficienti totali e parziali aventi la residenza nel comune di Viadana, nei comuni appartenenti principalmente nel territorio dell'ATS di competenza, nei comuni siti nel territorio della Regione Lombardia e fuori Regione.

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione può svolgere attività diverse dalle attività di interesse generale, purché a carattere strumentale e secondario e compatibili con la sua natura di Fondazione e di Ente del Terzo Settore, e nei limiti consentiti dalla legge.

La fondazione può esercitare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. 117/2017.

L'Istituzione esaurisce le proprie finalità statutarie nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.

Le modalità di funzionamento, la disciplina del personale, l'erogazione dei servizi, la gestione e l'accesso alle strutture dell'Ente saranno disciplinati da uno o più regolamenti approvati dal Consiglio di Amministrazione.

Nello svolgimento delle proprie attività la Fondazione può avvalersi di volontari, in conformità alle previsioni di cui agli artt. 17 e 18 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 3

-Patrimonio-

Il patrimonio della fondazione è costituito dalle attività, al netto delle passività, risultante dalla situazione patrimoniale allegata al verbale del consiglio di Amministrazione in data 20 febbraio 2026.

Il patrimonio della fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie di cui all'art. 2 del presente statuto, ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio verrà incrementato con:

- a) acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili e immobili pervenuti all'Ente a titolo di incremento del patrimonio;
- b) gli utili di esercizio accantonati a riserva statutaria
- c) contributi a destinazione vincolata.

Art. 4

-Mezzi finanziari-

1. La fondazione persegue i propri scopi mediante l'utilizzo di:
 - rendite patrimoniali;
 - contributi di persone fisiche e di persone giuridiche sia pubbliche che private;
 - proventi, lasciti e donazioni non destinati ad incrementare il patrimonio;
 - rette ed entrate derivanti dall'esercizio delle proprie attività istituzionali di interesse generale di cui all'art. 2; nonché proventi derivanti dallo svolgimento delle attività diverse rispetto a quelle istituzionali di interesse generale.

L'esercizio finanziario dell'Ente ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il 30 giugno di ogni anno il Consiglio di Amministrazione deve approvare e depositare il bilancio di esercizio, relativo all'anno precedente, ai sensi di legge.

Nei casi previsti dall'art. 14 del D.lgs. n. 117/2017, la Fondazione ha l'obbligo di redigere e adottare il Bilancio sociale e di dare adeguata pubblicità anche attraverso il deposito presso il Registro unico nazionale del terzo settore e la pubblicazione nel proprio sito internet.

La Fondazione adotta i libri sociali e le scritture contabili ai sensi dell'art. 13 e ss. del D.lgs. n. 117/2017.

Art. 5

-Organi-

Sono organi dell'Istituzione:

1. Il Presidente;
2. Il Consiglio di Amministrazione;
3. L'Organo di controllo;

4. Revisore legale di conti.

Art. 6

-Presidente e Vicepresidente-

1. Il Presidente viene eletto dal Consiglio di Amministrazione con le seguenti modalità: con voto segreto ed a maggioranza assoluta dei componenti e dura in carica 5 anni.
2. Il Vice Presidente dell'Ente è nominato dal Presidente

Art. 7

Compenso

L'incarico di Presidente e componente del Consiglio di Amministrazione non comporta il riconoscimento di alcun compenso, fatto salvo il rimborso spese effettivamente sostenute per la carica ricoperta, purchè siano proporzionali all'attività svolta ai sensi dell'art. 8 del D.lgs. 117/17, necessarie, strettamente correlate e nell'interesse della Fondazione.

Art. 8

-Compiti del Presidente-

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio.
2. Spetta al Presidente:
 - a) determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione,
 - b) convocare e presiedere le adunanze del Consiglio di Amministrazione,
 - c) curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione,
 - d) sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Ente,
 - e) esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico dell'istituto,
 - f) assumere, nei casi d'urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio di Amministrazione, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento dell'Istituzione sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio di Amministrazione medesimo entro il termine improrogabile di 15 giorni dalla data di assunzione del provvedimento.

- g) In caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente, ne farà le veci il Vice Presidente.

Art. 9

-Consiglio di amministrazione-

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 membri, compreso il Presidente, che sono nominati dal Sindaco del Comune di Viadana (quattro espressione della maggioranza e uno della minoranza).
2. I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica 5 anni a decorrere dalla data di insediamento dell'organo e possono essere riconfermati.
3. Il Consiglio di Amministrazione si insedia su convocazione del Presidente uscente.
4. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ai sensi dell'art. 26 comma 7 D.Lgs. 117/2017. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 10

-Durata e rinnovo del Consiglio di amministrazione-

I componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica fino alla data di naturale scadenza dell'organo di amministrazione secondo quanto previsto dall'articolo precedente; entro tale data deve essere predisposta ed effettuata la ricostituzione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 11

-Decadenza e cessazione dei consiglieri-

In caso di decadenza di uno dei Consiglieri, il Presidente ne dà comunicazione al soggetto titolare della competenza alla nomina affinché si provveda alla sostituzione; analoga comunicazione deve essere fatta in caso di cessazione dall'incarico per altre cause. I consiglieri nominati in surroga restano comunque in carica sino alla scadenza naturale del consiglio di Amministrazione. Le dimissioni o la decadenza della maggioranza dei componenti l'organo di amministrazione comportano in ogni caso la decadenza dell'intero consiglio.

Art. 12

-Adunanze del Consiglio di amministrazione-

Il consiglio di Amministrazione si raduna almeno una volta l'anno per l'approvazione del Bilancio d'esercizio nei termini previsti dalla vigente normativa; si raduna inoltre ogni qualvolta lo richieda il bisogno o l'urgenza sia per iniziativa del Presidente sia per richiesta scritta e motivata di almeno due Consiglieri.

Le adunanze sono indette con invito scritto, firmato dal Presidente e contenente l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare, da recapitarsi agli interessati almeno tre giorni prima delle sedute ordinarie e almeno 24 ore prima delle sedute straordinarie.

In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime il Consiglio di amministrazione può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

Le adunanze possono svolgersi anche in video-conferenza, anche in forma mista, purché siano garantite l'identificazione dei partecipanti e la loro partecipazione in tempo reale a discussione e votazioni.

Art. 13

-Deliberazioni del Consiglio di amministrazione-

1. Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con l'intervento della metà più uno dei membri che lo compongono e con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
2. Il segretario dell'Ente provvede alla stesura ed alla registrazione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione; in caso di assenza od impedimento del Segretario tali operazioni saranno affidate ad uno dei Consiglieri intervenuti.
3. Le deliberazioni ed il verbale dell'adunanza sono firmati da tutti coloro che vi sono intervenuti: quando qualcuno degli intervenuti si allontani o rifiuti di firmare ne viene fatta menzione nel verbale dell'adunanza.

Art. 14

-Compiti del Consiglio di amministrazione-

Il Consiglio di Amministrazione determina l'indirizzo politico amministrativo della Fondazione, definendone gli obiettivi ed i programmi da attuare e verificando la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive impartite.

Spetta, in particolare, al Consiglio di Amministrazione:

- a) modificare lo statuto ed i regolamenti dell'ente,
- b) approvare e depositare il Bilancio d'esercizio¹ e il bilancio sociale¹, ove previsto per legge, nonché la relazione sulla gestione e sulle attività della Fondazione.
- c) definire la dotazione organica e le relative variazioni, stipulare convenzioni con altre fondazioni o altri enti ; autorizzare la contrazione di mutui,
- d) autorizzare le spese che impegnino i bilanci per più esercizi, nominare, designare e revocare propri rappresentanti presso enti, aziende, associazioni, consorzi e istituzioni,
- e) eleggere il Presidente,
- f) nominare l'Organo di controllo e il Revisore dei conti,
- g) pronunciare la decadenza dei Consiglieri,
- h) autorizzare il Presidente a stare in giudizio,
- i) assumere i provvedimenti disciplinari superiori alla censura,
- j) assumere e licenziare il personale dipendente,
- k) documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 D.Lgs. 117/2017.

Art.15

ORGANO DI CONTROLLO

Il Consiglio di amministrazione nomina l'Organo di Controllo, che può essere monocratico oppure collegiale.

L'Organo dura in carica tre anni ed è rieleggibile senza limiti.

Il Consiglio può deliberare di affidare all'Organo di Controllo anche la revisione legale dei conti. Laddove si assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

Al componente dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile e deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n.

231¹, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Allo stesso può spettare un'indennità di funzione definita dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 16

Revisore legale dei conti

Al superamento delle soglie previste dall'articolo 31 comma 1 del D.Lgs. 117/2017, è istituito il Revisore Legale dei Conti; viene nominato dal Consiglio di Amministrazione e deve essere scelto nell'ambito del registro dei revisori legali, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 17 del presente statuto.

Esso dura in carica per 3 anni, con decorrenza dalla data di nomina, ed è rinominabile. In caso di anticipata cessazione dalla carica il sostituto deve essere nominato entro 30 giorni dalla data di cessazione e dura in carica per 3 anni con decorrenza della data di nomina.

Art. 17

-Norme sulla devoluzione del patrimonio-

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio di cui all'art. 45 co.1 del d.lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore¹.

Art. 18

Norma di Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni di cui al D.lgs. 117/2017 e del Codice civile, e sue successive modificazioni in quanto compatibili.

Io sottoscritto Prof. Augusto Chizzini, Notaio in Viadana, iscritto nel Collegio Notarile di Mantova, certifico che la presente è copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art.22, del D.Lgs. 82/2005.

Viadana, 26 febbraio 2026